



COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA
 PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER CENTRO ESTIVO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA

L'anno duemilasedici addì quindici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MONTI GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. ALIMI ORLANDO - Vice Sindaco	Sì
3. PELLA STEFANO - Assessore	Sì
4. ZONCA GIANNI - Assessore	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giovanni Boggi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTI GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Premosello Chiovenda

PROVINCIA DI VB

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.18 DEL 15/04/2016

OGGETTO:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER CENTRO ESTIVO PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA

Proposta di deliberazione del Sindaco

PREMESSO CHE in data 07/04/2016 (ns. prot.n.1737) è pervenuta richiesta da parte della Parrocchia Maria Vergine Assunta della concessione del patrocinio gratuito e di un contributo economico straordinario per lo svolgimento del centro estivo per i ragazzi del Comune di Premosello-Chiovenda;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene i Centri Estivi per Ragazzi un servizio essenziale offerto alle famiglie;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale concedere alla Parrocchia Maria Vergine Assunta un contributo economico straordinario di € 3.500,00 ;

RITENUTO pertanto di proporre l'approvazione della presente proposta di deliberazione;

IL SINDACO

F.to (geom. Giuseppe Monti)

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Settore Amministrativo esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to (Dott. Giovanni Boggi)

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to (Dott.ssa Saveria Lugarà)

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di "correttezza dell'azione amministrativa" espresso dal responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi.

RICORDATO che fa parte delle finalità statutarie di questo Ente la valorizzazione e promozione delle Associazioni operanti sul territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art.118 della Costituzione;

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

PRECISATO quanto segue in ordine al c.d. "divieto di spese di sponsorizzazione" di cui all'art. art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010): il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istat ai sensi dell' art. 1, c. 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per sponsorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

In prima battuta la Sezione Lombardia della Corte dei conti , in sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, D.L. n. 112 del 2008, ebbe a statuire che *"il termine sponsorizzazioni...si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento"* (delibera CdC n. 2/2009). Posizione poi riveduta con successiva pronuncia Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075 laddove ebbe a chiarire che comunque non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.

Questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento.

CONSIDERATO che altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti: circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010), è da considerare tale quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Ciò che connota le contribuzioni ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Pertanto, deve considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare direttamente un servizio utile per la collettività. (Corte dei Conti Liguria, delibera del 15 febbraio 2011, n. 6).

Il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così da promuoverne l'immagine, mentre sono

ammissibili le contribuzioni a iniziative che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse della collettività. (Corte dei conti- Sardegna, delibera 23 luglio 2012, n. 59).

Non rientrerebbero quindi nel divieto medesimo, le iniziative poste in essere dall'ente stesso, ovvero da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, secondo appunto il principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni a esso riconducibili.

In definitiva, gli elementi caratterizzanti l'estraneità al divieto medesimo risulterebbero pertanto:

_la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente;

_l'organizzazione, ove non a cura di questo, attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti;

Visto il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.

Atteso che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 *“(...) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.”*

RITENUTO pertanto che sia opportuno concedere il suddetto contributo economico a parziale copertura dei costi di gestione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di accogliere la richiesta e concedere un contributo economico straordinario del Comune alla Parrocchia Maria Vergine Assunta di € 3.500,00.
- 2) Di dare atto che l'erogazione del contributo corrisponde ad una rendicontazione delle spese secondo le disposizioni del vigente regolamento comunale in materia.
- 3) Di dare atto che verrà adottato successivo impegno di spesa e di liquidazione a seguito di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.
- 4) Di comunicare la presente, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- 5) Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MONTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' albo Pretorio del Comune di Premosello-Chiovenda per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2016 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Premosello-Chiovenda, li 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, in data 13/05/2016

è comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Premosello-Chiovenda, li 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi

Divenuta esecutiva in data 15/04/2016

X perchè dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Premosello-Chiovenda, li 13/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Premosello-Chiovenda li,13/05/2016

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Boggi